

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 8 ottobre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator

modifica dell'8 ottobre 2025

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator del 4 marzo 2020 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile al settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

– impiegato generico	fr. 20.78
– impiegato operativo	fr. 22.46
– impiegato responsabile	fr. 25.45

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro degli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operator entra in vigore il 6 marzo 2020 ed è valido fino al 31 dicembre 2022.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 8 ottobre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
nel settore delle agenzie di collocamento e prestito di personale**

modifica dell'8 ottobre 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di collocamento e prestito di personale del 14 marzo 2017 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile al settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

– impiegato generico	fr. 20.78
– impiegato operativo	fr. 22.46
– impiegato responsabile	fr. 25.45

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi